

TERMINE ANNO SANITARIO 2004

Le ricevute di spese inerenti l'anno sanitario 2004 devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005 e, se spedite a mezzo posta, vale la data della raccomandata.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione inviata alla Cassa Mutua deve essere solo e solamente in originale.

Non è più necessario inviare anche una fotocopia per l'archivio in quanto la Cassa Mutua adotta un sistema di archiviazione ottica.

MISURA DEI CONTRIBUTI PER IL 2005

	Annuale	Rateo mensile
● Coniuge e convivente more uxorio non fiscalmente a carico	€192,00	€16,00
● Familiari conviventi non fiscalmente a carico (1)	€252,00	€21,00
● Pensionato e Coniuge superstite di lavoratore deceduto in attività di servizio che abbia fatto istanza per rimanere iscritto alla Cassa Mutua (2)	€465,00	€38,75

(1) **Sono considerati non fiscalmente a carico** il coniugi, **il convivente more uxorio ed i famigliari**, tutti conviventi con il dipendente iscritto, che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo non inferiore ad **€2.840,51=**. Il coniuge, il convivente ed i famigliari che esercitano attività di lavoro autonomo, professione libera, impresa individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito dichiarato, sono **considerati sempre non fiscalmente a carico, quindi** soggetti al versamento del relativo contributo integrativo. **Sono considerati non fiscalmente a carico anche** il coniuge, il convivente ed i famigliari che conseguono redditi presso uno Stato estero.

(2) Il coniuge superstite ed i famigliari risultanti iscritti alla Cassa Mutua conservano il diritto alle prestazioni per l'intero anno in cui è avvenuto il decesso del lavoratore. **Il coniuge superstite ed i famigliari possono rimanere iscritti alla Cassa Mutua per gli anni successivi a quello dell'evento indirizzando apposita richiesta scritta al Comitato Amministratore Centrale.**

n.b. - Per coniugi, conviventi more-uxorio e famigliari l'iscrizione alla Cassa Mutua termina il giorno anniversario del **compimento del 75mo anno di età.**
Non sono iscrivibili coloro che compiono tale età in corso d'anno.
La cessazione dell'assistenza al compimento del 75mo anno non dà diritto alla restituzione dei ratei di contributo anche se nell'anno non sono state fornite prestazioni sanitarie al nucleo famigliare dell'interessato.

Versamento contributi pensionati: gli iscritti pensionati possono versare il contributo di quota capitaria e quello eventuale per famigliari non fiscalmente a carico mediante bonifico, **con valuta fissa 1 gennaio 2005**, sul conto corrente che la Cassa Mutua intrattiene presso l'Iccrea Banca Spa le cui coordinate bancarie sono:

C/C	CIN	ABI	CAB
000800020504	U	08000	03200

Il bonifico può essere effettuato tramite qualsiasi Azienda di Credito, oltre le BCC.

**RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE
per CONIUGI, CONVIVENTI more uxorio e
FIGLI NON FISCALMENTE A CARICO**

Sono stati riaperti i termini per l'ammissione alla Cassa Mutua di coniugi, conviventi - legalmente riconosciuti a questi equiparabili (more uxorio) - e figli non fiscalmente a carico che non siano stati mai iscritti in precedenza.

La richiesta di ammissione dovrà essere presentata alla Cassa Mutua, per il tramite della propria Azienda, **entro il termine del**

15 febbraio 2005

allegando lo “**stato di famiglia**”.

Si ricorda che lo Statuto prevede, oltre al vincolo della convivenza per i famigliari non fiscalmente a carico, che **tutti i soggetti dello stesso nucleo familiare, non fiscalmente a carico, vanno iscritti alla Cassa Mutua, a meno che non risultino iscritti ad altra mutua sanitaria o abbiano una polizza malattia individuale o collettiva che li tuteli**.

Le prestazioni verranno erogate a partire **dall'1° gennaio 2005**.

Non saranno prese in considerazione, quindi non rimborsate, le fatture per ricoveri ed eventi riguardanti prestazioni avvenute nel 2004 e ricoveri iniziati nel 2004.

N.B. – I genitori conviventi non sono compresi nella riapertura dei termini.

MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 17 dicembre 2004

INDICAZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DEI DIVIETI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI.

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
 - a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
 - b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
 - c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
 - d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
 - e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
 - f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
 - g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale; ecco perche' la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. **Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attivita' lavorativa.** E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, **la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facolta', riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.**

3. Per cio' che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando cosi' confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalita' dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre,

le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facolta' di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilita' a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilita' di fumare non puo' essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilita' che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto e curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;**
- 2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.**

Sara' loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando cosi' gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.

Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiche' cio' non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore puo' sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalita' di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficolta' al riguardo puo' essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.

L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche **individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni**. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attivita' di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare **i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni**, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonche' le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, **su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:**

- **vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;**
- **accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;**
- **redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalita' con le quali puo' avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorita' cui far pervenire scritti difensivi;**
- **notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.**

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilita' degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attivita' di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovra' essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina, in base al quale «e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro della salute Sirchia

CHE COSA È UN “DATO PERSONALE”?

Studio inglese sul concetto di dato personale. Proposti alcuni modelli teorici per un'applicazione armonica della direttiva Ue sulla privacy

Un ponderoso studio dell'Università di Sheffield, condotto per l'Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito (<http://www.informationcommissioner.gov.uk/...PDF>), ha cercato di definire che cosa costituisca un “dato personale” secondo un modello concettuale rapportato, in primo luogo, alle definizioni contenute nella Direttiva 95/46/CE. Ne emerge la difficoltà di definire il dato personale in maniera univoca, essendo necessario tenere conto sia del contesto, che può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle componenti intrinseche al dato (vi sono alcuni dati che sono per loro natura personali in quanto univocamente identificativi di una determinata persona: è il caso del DNA, a giudizio degli Autori). Lo studio propone, dunque, alcuni modelli teorici di “dato personale” che possono rivelarsi utili, soprattutto alle autorità di protezione dati, per applicare coerentemente la normativa nazionale e valutare la natura personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio sottolinea, inoltre, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso alla dignità umana: “è dato personale ogni informazione relativa alla dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona”.

Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un'analisi della letteratura sull'argomento; una rassegna delle definizioni formali di “dato personale” presenti nelle legislazioni nazionali e sovranazionali; un'analisi delle prassi seguite dalle autorità di protezione dati di numerosi Paesi UE e non-UE sulla base delle risposte fornite ad un questionario fatto circolare all'inizio del 2004. Ne è emersa un'assenza sostanziale di univocità sul concetto di “dato personale” alla luce della definizione di cui alla direttiva 95/46 (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile”), non solo fra diversi Paesi, ma anche all'interno dello stesso Paese (in base alle risposte fornite al questionario).

Tuttavia, l'analisi concettuale ha permesso di evidenziare che nel definire il “dato personale” si utilizzano tre criteri principali, spesso in modo intercambiabile: a) la capacità del dato di identificare una persona fisica; b) la capacità del dato di avere effetti su una persona fisica; c) la capacità del dato di identificare ed avere effetti su una persona fisica. Per tutti questi aspetti, risulta fondamentale il ruolo svolto dal contesto nel definire il concetto di “sfera privata” e, quindi, nel valutare se il dato sia “personale” o meno.

Per tenere fede all'obiettivo della direttiva 95/46, che è quello di creare un sistema europeo armonizzato di protezione dei dati sostenendo, al contempo, lo sviluppo del mercato unico, lo studio propone di elaborare modelli teorici che servano da ausilio nel definire che cosa costituisca un dato personale. In tal modo si potrà evitare che un'applicazione non conforme del concetto di “dato personale” mini alla radice il raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione inerente alla direttiva 95/46/CE.

Lo studio postula che ciascun modello teorico (basato, è bene sottolinearlo, sulle risultanze dello studio della letteratura specializzata, della legislazione, e degli approcci empirici sopra descritti) debba partire dalla definizione del “concetto ideale” di dato personale. In sostanza, i modelli teorici servirebbero da guida per costruire strategie di classificazione che evidenziano svantaggi e vantaggi, lasciando poi ai singoli Paesi (ed alle singole Autorità) il compito di selezionare quella giudicata più adeguata.

Quali sono questi modelli teorici? Partendo dalla premessa che ciascuno di essi è incentrato sul valore preponderante assegnato ad un singolo elemento significativo, lo studio ne individua tre.

- Il modello dell' "identificatore univoco" (dato personale = informazione univocamente identificativa di una persona fisica). Nel valutare la natura di un dato, cioè, si prescinde da ogni considerazione contestuale. Questo comporta una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come "personali", a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base della rispondenza al criterio ideale dell'identificazione univoca. In tale gerarchia, ad esempio, il vertice sarebbe occupato dal DNA, ed a seguire da tutti gli altri dati. Dunque, sempre a titolo esemplificativo, in questo modello l'impronta digitale sarebbe più vicina al concetto di dato personale del semplice "nome". Il problema è stabilire dove tracciare il confine fra quanto è dato personale e quanto non lo è, ed ovviamente il riferimento al contesto non aiuta, proprio perché in questo modello concettuale si prescinde dalla significatività del contesto.
- Il modello degli "effetti indipendenti dal contesto" (dato personale = informazione in grado di avere effetti su una persona fisica a prescindere dal contesto di riferimento). Anche in questo caso appare problematico definire un elenco di dati in grado di "avere effetti" su una persona, proprio perché si tratta di formulare un giudizio affidabile sugli effetti che una data informazione può avere rispetto ad una persona fisica, a prescindere dal contesto. Un'ipotetica strategia di classificazione basata su tale approccio potrebbe, comunque, tenere conto dell'importanza del contesto sociale nella valutazione degli effetti sulla privacy. Questo comporta, naturalmente, il problema di capire quale sia il contesto sociale di riferimento per la singola persona, e quali categorie di informazione abbiano necessariamente effetti sulla privacy di tale persona all'interno del contesto sociale di riferimento. E' chiaro, inoltre, che una strategia di classificazione basata su questo modello teorico non è focalizzata sul concetto di "identificazione" che pure è parte integrante della definizione di "dato personale" contenuta nella direttiva 95/46, e dunque non sembra particolarmente idonea a dare conto dei principi comunitari.
- Il modello delle "strategie dipendenti dal contesto" (dato personale = informazione in grado di identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di riferimento). In questo caso, il rischio è di ritenere tutti i dati come potenzialmente personali, essendo qualunque informazione in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle idonee circostanze. Per ovviare a tale rischio, si potrebbe adottare una strategia reattiva, tesa a valutare se una certa informazione sia realmente in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle circostanze specifiche. Meglio ancora, a giudizio degli autori dello studio, sarebbe adottare una strategia in cui si diano indicazioni più precise sulla possibilità che un dato sia considerato personale in futuro – ossia, se è probabile che si ripresentino le condizioni contestuali per le quali un dato permette di identificare e/o avere effetti su una persona, allora il dato può essere considerato "personale". Ciò porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero classificati come "personali" a motivo della probabilità del verificarsi di condizioni contestuali "propizie". Anche questo approccio non è esente da difficoltà, in primo luogo per la necessità di effettuare previsioni sulla maggiore o minore probabilità del verificarsi di determinate circostanze.

A giudizio degli autori nessuno dei tre modelli teorici sembrerebbe essere sufficiente, in forma isolata, a garantire un'ideale strategia di classificazione del "dato personale". Appare invece preferibile un approccio composito che tragga spunto da più modelli per costruire una strategia decisionale maggiormente affidabile.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**COMUNICATO**

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2004 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali dell'anno precedente	rispetto al corrispondente periodo di due anni precedenti
2003 Novembre	121,8	2,4	5,1
Dicembre	121,8	2,3	5,0
Media	120,8		
2004 Gennaio	122,0	2,0	4,7
Febbraio	122,4	2,2	4,7
Marzo	122,5	1,9	4,5
Aprile	122,8	2,0	4,5
Maggio	123,0	2,1	4,5
Giugno	123,3	2,2	4,6
Luglio	123,4	2,1	4,6
Agosto	123,6	2,1	4,6
Settembre	123,6	1,8	4,4
Ottobre	123,6	1,7	4,1
Novembre	123,9	1,7	4,1